

**Risoluzione Minattpro Prot. 560273
del 15 Dicembre 2003
BAR STAZIONE ED ORARI
APERTURA.**

IL DIRETTORE GENERALE

(Dr. Mario SPIGARELLI)

note

Id. 718

**- Ministero delle Attività Produttive
Direzione Generale per il
Commercio, le Assicurazioni ed i
Servizi Ufficio D2 - disciplina del
Commercio Prot. N. 560273 Allegati
Roma 15 dicembre 2003**

OGGETTO: legge 25 agosto 1991, n. 287,
"somministrazione di alimenti e bevande"

Codesto Comune, con la nota a margine indicata, intende sapere se "...un esercizio, autorizzato ai sensi dell'art. 3, comma 6, lettera c) della legge n.287/91 è obbligato a seguire l'orario di funzionamento della stazione ferroviaria o se invece, avendo anche accesso diretto dalla pubblica via, è tenuto ad osservare il normale orario previsto dalla ordinanza sindacale in vigore."

Al riguardo, si richiama, preliminarmente, quanto stabilito dal comma 6 dell'art. 3 della legge n. 287 secondo cui "...i limiti numerici (...) non si applicano per il rilascio delle autorizzazioni concernenti la somministrazione di alimenti-bevande (...) negli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade e nell'interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime (...)".

Stante quanto sopra, nel caso di specie trattasi di un esercizio sito in una stazione ferroviaria, collocata su una linea secondaria, transitata principalmente da treni locali, l'ultimo dei quali è alle ore 22.50.

Ciò significa che al predetto esercizio, in materia di orari, si applica quanto stabilito dal comma 4 dell'art. 8 della legge n. 287, in virtù del quale "...Le disposizioni di cui al commi 1,2 e 3 non si applicano agli esercizi di cui all'art. 3, comma 6...".

Quanto sopra stante la peculiarità di tale tipologia di esercizio, la cui attività di somministrazione è strettamente correlata a quella di servizio, in tal caso, della stazione ferroviaria.

A giudizio dello scrivente, pertanto, l'esercizio dovrà osservare un orario funzionale ed adeguato alle necessità della clientela viaggiante.

Quanto sopra in considerazione della specifica funzione attribuita dalla disciplina applicata, nel caso specifico, all'esercizio in questione, nonostante sia attivato in un locale con accesso diretto anche dalla pubblica via.